

**PARERE LEGALE**

**RILEVANZA GIURIDICA DI UN “ACCORDO” TRA IL COMUNE DI MESSINA E L’ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE DELLA REGIONE SICILIA, FINALIZZATO A LIMITARE IL POTERE TECNICO DISCREZIONALE DI VALUTARE L’INCIDENZA AMBIENTALE DI INTERVENTI DI COMPETENZA DELL’ENTE LOCALE.**

Preliminarmente, giova analizzare la disciplina dettata dalla L.R. Sicilia n. 13/2007 in tema di riparto di competenza tra comuni e Regione Sicilia del potere di valutazione di incidenza ambientale degli interventi sul territorio.

**L’art 1, L.R. Sicilia n. 13/2007, detta disposizioni in favore dell’esercizio di attività economiche in siti SIC e ZPS:**

*“1. Le determinazioni sulle valutazioni di incidenza, previste dall’articolo 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, sono attribuite ai comuni nel cui territorio insistono i siti SIC e ZPS. Le valutazioni di incidenza che interessino siti SIC e ZPS ricadenti all’interno dei parchi naturali sono di competenza dell’Ente parco.*

*2. Sono di competenza dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente le valutazioni di incidenza che riguardano l’intera pianificazione comunale, provinciale e territoriale, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori che non sono stati ancora approvati alla data di entrata in vigore della presente legge.*

*3. I comuni e gli enti parco sono tenuti ad adottare le determinazioni sulle valutazioni di incidenza entro il termine di 60 giorni. Decorso il predetto termine, la pronuncia sulla valutazione di incidenza è rilasciata in via sostitutiva dall’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente, che deve adottarla entro il successivo termine di 60 giorni,*

Avv. Fabio Famà  
Via Santa Maria Alemanna n. 5  
98122 Messina Tel. 090/717852 -Fax 090/672254

*(periodo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)*”.

Il disposto normativo citato, disciplina chiaramente il riparto di competenza tra Regione Sicilia ed enti locali in materia di valutazione di incidenza ambientale, attribuendo ai comuni la funzione valutativa della incidenza ambientale di tutti i singoli interventi locali, essendo di competenza dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente le Vinca che riguardano l'intera pianificazione comunale, provinciale e territoriale e quelle dei piani o progetti assoggettati alle procedura di Vas o di Via.

La procedura è regolamentata dal D.A. 30 marzo 2007, che detta *“Prime disposizioni d'urgenza relative alle modalità di svolgimento della valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche ed integrazioni”*.

Tanto premesso, si appalesa l'assoluta illegittimità delle restrizioni imposte dall'Assessorato della Regione Sicilia al comune di Messina, che si vede privato di un potere valutativo in materia di Vinca conferito dalla L.R. n. 13/2007, con grave nocumento per i cittadini.

Né potrebbe mai assumere rilevanza giuridica un *“accordo”* siglato tra comune di Messina e Assessorato regionale, al fine di escludere il potere conferito all'ente locale dalla L.R. n. 13/2007 di valutare l'incidenza ambientale degli interventi sul territorio.

Tale *“accordo”*, infatti, è privo di fonte normativa alcuna che lo legittimi, né è riconducibile alla nozione di autovincolo; nell'ambito dei procedimenti amministrativi, è possibile che l'amministrazione si autovincoli **senza arrecare danno ad alcuno**, come quando nell'ambito di una gara ad evidenza pubblica detta nel bando le regole che essa stessa dovrà rispettare.

Nella specie, il limite alle valutazioni di incidenza ambientale di competenza comunale è determinato da un “*accordo*”, gravemente violativo del legittimo interesse dei cittadini di ottenere una valutazione di incidenza ambientale degli interventi proposti.

Inoltre, la sottrazione aprioristica alla Vinca di tutte le opere riconducibili alla nozione di nuova edificazione di cui all’art. 3, lett. e, D.P.R. n. 380/01, si appalesa assolutamente illogica ed illegittima, non giustificabile sulla base della pendenza di una procedura di infrazione comunitaria, che potrebbe soltanto orientare il potere valutativo di incidenza ambientale di competenza dell’ente locale verso una politica di particolare tutela dei siti appartenenti alla Rete Natura 2000.

L’*“accordo”* tra comune di Messina ed Assessorato regionale, seguendo il quale potrebbe essere valutata l’incidenza ambientale degli interventi non riconducibili alla nozione di nuova costruzione di cui all’art 3, lett e, D.P.R. n. 380/01, appare priva di logica giuridica alcuna, in contrasto con la L.R. n. 13/2007 e con ogni regola procedimentale.

Dichiarare la non procedibilità di tutte le istanze di valutazione di incidenza ambientale aventi ad oggetto nuove edificazioni, in assenza di alcuna valutazione ambientale ed in presenza di un obbligo di concludere il procedimento ex L. n. 241/90, esporrebbe l’ente locale a numerosi contenziosi.

L’ente locale, nell’ambito dell’esercizio del potere tecnico discrezionale di cui è titolare, ha l’obbligo di valutare la compatibilità ambientale dei progetti, seppur tenendo in considerazione la pendenza di una procedura di infrazione comunitaria.

In altri termini, nell’ambito dei singoli procedimenti di valutazione di incidenza ambientale, il Comune di Messina potrebbe effettuare scelte tecnico discrezionali finalizzate ad impedire ulteriore massiccio consumo di suolo naturale nelle aree oggetto di tutela, al fine di salvaguardare l’ambiente.

Avv. Fabio Famà  
Via Santa Maria Alemanna n. 5  
98122 Messina Tel. 090/717852 -Fax 090/672254

Al riguardo, non appare superfluo evidenziare che la procedura EU PILOT 6730114/ENVI, è riferibile alle procedure VAS ex art.12 e 13 del D.Lgs n.152/06 e art. 8 e 9 D.P.R.S. n.23/2014, di competenza esclusivamente regionale, conseguentemente, il competente Assessorato regionale dovrebbe diversamente orientare le proprie scelte tecnico discrezionali in materia di valutazione ambientale rispetto al passato, evitando ulteriore massiccio consumo di suolo naturale in circoscritte aree rientranti nel sito Natura 2000 particolarmente compromesse.

Tale finalità di tutela non è soddisfatta certamente inibendo illegittimamente l'attività valutativa di competenza comunale, ovvero impedendo al singolo proprietario di immobili già esistenti la realizzazione di piccole opere (recupero abitativo di sottotetti esistenti, realizzazione di un pontile per rifornire imbarcazioni, realizzazione di un piccolo locale tecnico a servizio di un rifornimento di benzina ecc.), bensì attraverso attenta valutazione da parte del competente Assessorato regionale delle ricadute sull'ambiente di consistenti piani di lottizzazione, ovvero di varianti urbanistiche che rendono fruttabile il potenziare edilizio di vaste aree.

Chiarita l'assoluta irrilevanza giuridica di un accordo tra Regione Sicilia ed ente locale, teso a limitare il potere di valutazione di incidenza ambientale di competenza comunale, giova delimitare l'ambito di un possibile intervento regionale nella materia *de qua*.

Come desumibile dalla lettura dell'art. 1, L.R. n. 13/2007, "*I comuni e gli enti parco sono tenuti ad adottare le determinazioni sulle valutazioni di incidenza entro il termine di 60 giorni. Decorso il predetto termine, la pronuncia sulla valutazione di incidenza è rilasciata in via sostitutiva dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, che deve adottarla entro il successivo termine di 60 giorni, (periodo omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto)*".

L'Assessorato regionale, quindi, ha un limitato potere sostitutivo in ipotesi di inerzia del comune, non certo un potere limitativo delle ipotesi suscettibili di essere sottoposte a valutazione di incidenza ambientale da parte dell'ente locale.

Il controllo regionale su tutti gli atti comunali, comprese le valutazioni di incidenza ambientale, non può certamente essere esercitato mediante una arbitraria limitazione dei poteri conferiti all'amministrazione comunale dalla L.R. n. 13/2007, in materia di valutazioni di incidenza ambientale.

Sebbene quanto premesso dovrebbe escludere la rilevanza dell'esame della riconducibilità dei singoli interventi alla nozione di nuova costruzione ex art. 3, lett. e, D.P.R. n. 380/01, occorre evidenziare l'assoluta infondatezza della tesi sostenuta dall'Assessorato Regionale, seguendo la quale tutte le pertinenze urbanistiche rientrerebbero tra gli interventi di nuova costruzione.

Sul punto, secondo costante e pacifica giurisprudenza, " *Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. e.6), d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, le pertinenze urbanistiche, che rientrano tra gli interventi di nuova costruzione, soggetti al preventivo rilascio del permesso di costruire, sono gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualificano come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale*" (T.A.R. Potenza, (Basilicata) sez. I, 12/12/2016, n.1102).

Se ne desume che gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici non qualificano come interventi di nuova costruzione, **ovvero che comportano la realizzazione di un volume inferiore al 20% del volume dell'edificio principale, non integrano la nozione di nuova costruzione.**

Avv. Fabio Famà  
Via Santa Maria Alemanna n. 5  
98122 Messina Tel. 090/717852 -Fax 090/672254

Questo è il mio parere

(Avv. Fabio Famà)

Handwritten signature of Fabio Famà in black ink.